

## ***REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

### **Articolo 1 – Disciplina dell' addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il presente regolamento disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e individua in particolare le modalità di determinazione dell'aliquota e delle agevolazioni concesse.
2. In osservanza ai limiti normativi imposti dalla legge, non è possibile con questo regolamento introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione di fattispecie imponibili, di soggetti passivi e di aliquote massime diverse da quelle previste dalla normativa nazionale.

### **Articolo 2 – Applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. L'Addizionale Comunale all'IRPEF, si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. 360 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 3 – Determinazione dell' aliquota, delle agevolazioni e delle esenzioni**

1. Al Comune compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Al Comune spetta inoltre la disciplina per individuare e determinare eventuali agevolazioni ed esenzioni secondo le disposizioni dettate dalla normativa nazionale.
3. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);
4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2) della legge n. 296/2006;
5. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### **Articolo 4 – Versamento**

1. Per il versamento dell' addizionale comunale all'IRPEF si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Articolo 5 - Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni nonché le altre informazioni necessarie al cittadino per l'assolvimento degli obblighi tributari derivanti dal presente regolamento.

#### **Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2007.

